



O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26.08.2016 - PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE CONSEGUENTI ALL'ECCEZIONALE EVENTO SISMICO CHE HA COLPITO IL TERRITORIO DELLE REGIONI LAZIO, MARCHE, UMBRIA E ABRUZZO IL 24.08.2016.

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO
D.P.R.L. N. T00179 DEL 08.09.2016

Ai Comuni ed Enti della Regione Lazio
interessati dagli eventi sismici verificatisi a
partire dal 24 agosto 2016

Oggetto: sisma 2016-trasmissione O.C.D.P.C. n. 614 del 12/01/2019-Rimodulazione forme di assistenza alla popolazione.

Con la presente si comunica che in data 19 novembre 2019 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (G.U. Serie Generale n. 271 del 19/11/2019) l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 614 del 12/11.2019 contenente le nuove disposizioni relative alle forme di assistenza alla popolazione colpita dagli eventi sismici.

Le indicazioni riguardano i contributi per l'autonoma sistemazione, i contributi forfettari per l'acquisto di nuove unità immobiliari, o per il canone di locazione di unità immobiliari nonché la sistemazione presso strutture ricettive.

In particolare secondo quanto disposto dall'ordinanza, tutti i nuclei familiari attualmente beneficiari dei contributi per l'autonoma sistemazione, o che avanzano nuove domande, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza, sono tenuti a presentare una dichiarazione, secondo il modello predisposto dal Dipartimento di Protezione civile. Decadranno dal diritto al C.A.S. coloro che non presenteranno domanda entro i termini stabiliti o che non possiedono i requisiti previsti nell'ordinanza stessa.

Si allegano alla presente il testo dell'ordinanza e il modello di dichiarazione, chiedendo di dare tempestiva diffusione delle nuove indicazioni al fine di ottemperare a quanto disposto dal Dipartimento di Protezione civile.

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare la Dott.ssa Sarah Antonelli (s.antonelli@regione.lazio.it) e la Dott.ssa Nicoletta Proietti (nicoletta.proietti@laziocrea.it).

Ing. Wanda D'Ercole
